

Pubblicato il 15/09/2021

N. 06296/2021 REG. PROV. COLL.
N. 09210/2020 REG. RIC.
N. 09473/2020 REG. RIC.
N. 00155/2021 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9210 del 2020, proposto da La Patria s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Securducale Vigilanza s.r.l., Metronotte Piacenza s.r.l., Corpo Guardie Giurate s.p.a., Rossetti Group Gestione Servizi di Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lolli ed Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

nei confronti

Coopservice s.c.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Cittadini dell'Ordine s.p.a. ed Electric System s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;

sul ricorso numero di registro generale 9473 del 2020, proposto da Coopservice s.c.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Cittadini dell'Ordine s.p.a. ed Electric System s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 60;

contro

La Patria s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Securducale Vigilanza s.r.l., Metronotte Piacenza s.r.l., Corpo Guardie Giurate s.p.a. e Rossetti Group Gestione Servizi di Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Sicuritalia – Ivri s.p.a., non costituita in giudizio;

Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lolli ed Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2021, proposto da

Intercent – ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli

avvocati Alessandro Lolli ed Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

contro

La Patria s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Securducale Vigilanza s.r.l., Metronotte Piacenza s.r.l., Corpo Guardie Giurate s.p.a. e Rossetti Group Gestione Servizi di Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Coopservice s.c.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Cittadini dell'Ordine s.p.a. ed Electric System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, largo Messico, 7;

per la riforma

-quanto al ricorso n. 9210 del 2020:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sez. II, n. 723/2020, resa tra le parti;

-quanto al ricorso n. 9473 del 2020:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sez. II, n. 723/2020, resa tra le parti.

-quanto al ricorso n. 155 del 2021:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sez. II, n. 723/2020, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Intercent-ER, del R.T.I. Coopservice s.c.p.a., del R.T.I. La Patria s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il Cons. Stefano Fantini; preso atto del deposito delle note, è data la presenza dell'avvocato Dalli Cardillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A)1.-Con ricorso iscritto *sub* n. 9210/2020 del R.G. il R.T.I. con mandataria La Patria s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 11 novembre 2020, n. 723 del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sez. II, che ha accolto in parte, nei limiti di cui in motivazione, il suo ricorso avverso la determinazione n. 107 in data 5 marzo 2020, con cui Intercent-ER, agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ha aggiudicato al R.T.I. con mandataria la Coopservice s.c.p.a. la procedura aperta telematica per l'affidamento biennale dei servizi di vigilanza armata, portierato e controllo (attribuendole punti 97,15).

In particolare, viene in rilievo nella presente controversia il lotto n. 1, concernente specificamente il “*servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e contazione denaro per le amministrazioni delle province di Bologna e Ferrara*”, per un importo a base d'asta di euro 16.053.051,00.

2. - Con il ricorso in primo grado il raggruppamento La Patria, gestore uscente in proroga del servizio, risultato terzo graduato (con punti 70,64), ha impugnato l'aggiudicazione e la successiva determina 3 aprile 2020, n. 162 (recante una rettifica dei punteggi complessivi), deducendo sette motivi di ricorso, finalizzati a contestare, tra l'altro, la tardiva comunicazione alla stazione appaltante del provvedimento sanzionatorio (peraltro contestato) irrogato in data 16 dicembre 2019 dall'A.G.C.M. all'aggiudicataria (ed anche alla seconda graduata Sicuritalia) per intese restrittive della concorrenza, l'assenza di una formale proposta di aggiudicazione, il conflitto di

interessi/incompatibilità in cui verserebbe la presidente della Commissione giudicatrice, come pure l'incompetenza professionale di taluni commissari, nonché, ancora, lamentando (con il settimo mezzo) la circostanza che tutti i commissari abbiano espresso identico punteggio per tutti i criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica, violando così la *lex specialis*.

3. - La sentenza appellata, disattesa l'eccezione di inammissibilità svolta dalla stazione appaltante, ha accolto il ricorso, limitatamente al settimo motivo, con il quale era stata, come già esposto, censurata la circostanza che tutti i commissari avessero espresso un identico punteggio per tutti i criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica in sede di confronto a coppie, ritenendo che *«dalla riscontrata totale omogeneità dei punteggi assegnati da ogni commissario traspare, anzitutto, la formulazione di un giudizio collegiale invece che individuale, essendo tutte le valutazioni perfettamente allineate tra loro. Poiché la clausola del disciplinare prescriveva univocamente che i punteggi relativi a ciascun parametro fossero espressione di giudizi individuali preventivamente formulati, era inibita la formazione “anticipata” di una volontà collegiale, seppur all’esito di “un confronto dialettico” tra i diversi membri»*; per l'effetto, ha annullato l'intera procedura di gara, disponendone la rinnovazione. La sentenza ha poi differito la pronuncia di inefficacia del contratto stipulato tra Intercent-ER ed il raggruppamento Coopservice con decorrenza dall'esito della riedizione della procedura di gara, che dovrà essere indetta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa e concludersi entro i successivi centoventi giorni.

4.- Con il ricorso in appello parziale il raggruppamento La Patria s.p.a., dopo avere rappresentato che il differimento della pronuncia di inefficacia ha comportato che la Regione Emilia Romagna, con determinazione dirigenziale n. 21183 in data 25 novembre 2020, abbia affidato a Coopservice l'esecuzione delle prestazioni con decorrenza dall'1 dicembre 2020 al 21 settembre 2024, in adesione all'accordo quadro sottoscritto con Intercent-ER il 22 settembre 2020, ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, limitatamente ai capi 9.1 e 9.2, nell'assunto che la convenzione è un mero accordo quadro,

inidoneo a dimostrare un servizio in corso da parte di Coopservice, laddove, invece, gestore uscente è l'appellante, peraltro risultato vittorioso in primo grado; ne consegue che non può procedersi al cambio di gestione dall'1 dicembre 2020. Per l'appellante, nel caso in cui il vizio dell'aggiudicazione comporti l'obbligo di rinnovare la gara, il giudice deve disporre l'immediata inefficacia del contratto, onde consentire la tutela in forma specifica del bene della vita. E comunque il differimento dell'inefficacia della convenzione a centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, senza prevedere il divieto di sottoscrivere nuovi contratti attuativi in tale lasso di tempo, ha provocato un evidente effetto distorsivo dell'obbligo di aggiudicare il servizio all'esito di una procedura di gara.

5. - Si sono costituite in resistenza il R.T.I. Coopservice s.c.p.a. e la Intercent-ER, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

B) 6. - Con il ricorso iscritto *sub* n. 9473/2020 del R.G., il R.T.I. con mandataria la Coopservice s.c.p.a. ha interposto appello nei confronti della stessa sentenza 11 novembre 2020, n. 723 del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sez. II, di accoglimento parziale del ricorso del raggruppamento La Patria.

Con il ricorso in appello il RT.I. Coopservice ha criticato la sentenza di primo grado (ed in particolare la statuizione di accoglimento del settimo motivo) nell'assunto che il confronto dialettico tra commissari non può essere assunto ad indice sintomatico del fatto che i commissari abbiano abdicato alla loro tipica funzione valutativa individuale; risulta del resto dai verbali del 3-15 aprile 2019 e del 13 maggio 2019 e dall'allegata scheda tecnica che i singoli commissari avevano espresso singole preferenze conformemente al sistema del confronto a coppie (esprimendo in griglia, ciascuno per la propria parte, singoli giudizi valutativi per ogni componente d'offerta), sì che una contrastante soluzione avrebbe imposto la proposizione di una querela di falso nei confronti del verbale, come noto assistito da fede privilegiata. In subordine, ove ritenuto sussistente un contrasto di giurisprudenza in tema di

attribuzione di identiche preferenze, l'appellante ha chiesto che la questione sia rimessa all'Adunanza plenaria ai sensi dell'art. 99 Cod. proc. amm. L'appellante ha altresì censurato la statuizione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità concernente il primo motivo di ricorso.

7. - Si è costituito in resistenza il raggruppamento La Patria s.p.a. chiedendo la reiezione dell'appello.

Si è altresì costituita in giudizio la Intercent-ER chiedendo l'accoglimento dell'appello.

C) 8.-Con il ricorso iscritto *sub* n. 155/2021 del R.G. la Intercent-ER ha proposto un autonomo ricorso in appello avverso la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sez. II, lamentando in sintesi : a) la carenza di interesse al ricorso di primo grado, in quanto il raggruppamento La Patria, terzo graduato, non ha dimostrato che una differente valutazione lo avrebbe favorito, e dunque per mancato superamento della prova di resistenza (ci sono trenta punti di differenza tra il primo graduato e la parte ricorrente in primo grado, e cinquantasette punti su cento sono vincolati); b) la violazione del paragrafo 18.2 del disciplinare, in quanto non vi è stata una valutazione collegiale, ma un "confronto dialettico" prima dell'individuale attribuzione del punteggio tramite confronto a coppie; c) in subordine, ha dedotto che, per effetto dell'accoglimento del predetto motivo, si determinerebbe l'obbligo di ripetizione del segmento procedimentale, e non già il travolgimento dell'intera gara.

9. - Si è costituito in resistenza il R.T.I. La Patria s.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituito in giudizio il raggruppamento Coopservice s.c.p.a. chiedendo l'accoglimento dell'appello di Intercent-ER.

10. - All'udienza pubblica del 24 giugno 2021 le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1.- Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 96, comma 1, Cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti *sub* nn. 9210/2020, 9473/2020 e 155/2021 del R.G., avendo ad oggetto la medesima sentenza.

2. - Principiando, per comodità di esposizione, dalla disamina dell'appello del raggruppamento Coopservice s.c.p.a., iscritto *sub* n. 9473/2020 del R.G., avente ad oggetto la statuizione di accoglimento del settimo motivo del ricorso del raggruppamento La Patria, e con ambito tematico analogo a quello esperito da Intercent-ER con il ricorso n. 155/2021 del R.G., giova rammentare che la critica si appunta sulla statuizione secondo cui all'espressione di identiche preferenze dei commissari nel confronto a coppie debba corrispondere l'obliterazione del momento valutativo individuale, vale a dire una formazione anticipata del giudizio collegiale, con riduzione delle fasi previste da due ad una, in violazione del par. 18.2 del disciplinare. Allega l'appellante come la Commissione abbia predisposto le griglie contenenti le singole preferenze individualmente espresse da ciascun commissario, aggiungendo che, sul piano logico oltre che giuridico, l'identità di valutazioni non può ritenersi di per sé indice significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell'offerta tecnica. Per l'appellante, la sentenza ha confuso la "*dialettica collegiale*" con il "*giudizio collegiale*"; mentre nel giudizio le eventuali dissociazioni dei singoli commissari od i pareri contrari cedono il passo ad un giudizio unico assunto secondo maggioranza, nel confronto dialettico tra i componenti della Commissione viene preservata l'autonomia valutativa correlata all'esigenza di valorizzazione delle diverse *expertise* dei commissari, e comunque viene garantita la possibilità per ciascun commissario di dissentire dal resto dei colleghi, indicando una preferenza diversa. Del resto, la presenza, nel verbale di gara, di griglie recanti i punteggi singoli di ciascun commissario, comporta di per sé che un differente accertamento avrebbe dovuto passare attraverso la proposizione di una querela di falso nei confronti del verbale stesso.

L'appello è fondato.

Occorre premettere che il disciplinare di gara prevede all'art. 18.2 il metodo del cd. "confronto a coppie" per l'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche in relazione ai criteri valutativi cd. "discrezionali" di cui al precedente art. 18.1.

Il metodo è basato su una prima fase in cui ciascun commissario esprime il proprio giudizio su ogni offerta in relazione ai singoli criteri, ponendola in comparazione con le altre offerte ed esprimendo un giudizio di ordine relativo che va dalla parità (*i.e.*, voto pari a 1) sino al massimo grado di differenza nel grado di preferenza (*i.e.*, voto pari a 6); segue una seconda fase in cui è prevista la trasformazione dei valori attribuiti, sommati fra loro (o in media, a seconda del numero di offerte: cfr. l'art. 18.2 disciplinare), in coefficienti da 0 a 1, da moltiplicare poi per il punteggio da assegnare sulla base di ciascun criterio. Il che si pone peraltro in coerenza con le previsioni della Linee guida n. 2 dell'A.N.A.C. approvate giusta delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, successivamente aggiornata con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (cfr., in particolare, il par. V).

Nella specie, risulta che la commissione abbia effettivamente applicato tale metodo (cfr., in particolare, il verbale della seduta del 3 aprile 2019 e le schede valutative allegate ai verbali, da cui emerge come l'apprezzamento sia stato espresso in termini comparativi da ciascun commissario per ciascuna coppia di offerte); in particolare, come anticipato, i criteri valutativi all'uopo coinvolti sono quelli c.d. "discrezionali" previsti dall'art. 18.1 del disciplinare (per un totale di n. 15 criteri), nell'ambito di valutazioni eseguite il 3 aprile, 15 aprile e 13 maggio 2019, in cui risulta effettivamente la manifestazione del voto preferenziale da parte di ciascun commissario.

In tale contesto, la sentenza ha ritenuto che la perfetta identità dei punteggi attribuiti dai commissari in tutte le votazioni eseguite equivalga a obliterazione del metodo del confronto cd. "a coppie" - e, in specie, dell'apprezzamento individuale da parte di ciascun commissario - in favore del diverso metodo collegiale.

Merita condivisione, in senso inverso, la doglianza formulata dall'appellante.

La più recente e giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato al riguardo che *“la circostanza fattuale [...] secondo la quale i componenti della commissione avrebbero espresso sempre un giudizio omogeneo prova troppo [...] ben potendo spiegarsi la detta circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo, vieppiù in considerazione della peculiarità del giudizio qui in rilievo contraddistinto da una ontologica dimensione relativa siccome qualificata dall'espressione di preferenze espresse all'interno del contesto comparativo che qualifica il metodo del confronto a coppie”* (Cons. Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401).

In tale prospettiva, già in passato era stato posto in evidenza che *“l'insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuit[i] dai vari Commissari non costituisce [...] sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con concordanza di valutazioni effettuate nell'ambito di un collegio perfetto, come stabilito dall'art. 84 del d lgs. n. 163/2006, che peraltro non prevede la segretezza [delle] valutazioni espresse dai singoli Commissari nell'ambito di detto collegio”* (Cons. Stato, V, 24 marzo 2014, n. 1428; V, 17 dicembre 2015, n. 5717; III, 11 agosto 2017, n. 3994).

Il principio è ben condivisibile, e conduce nella specie a confermare la legittimità dell'operato dell'amministrazione, proprio perché il criterio valutativo richiede un passaggio procedurale (*i.e.*, la manifestazione dei voti dei singoli commissari) qui presente e visibile nella griglia del confronto a coppie; mentre il solo fatto che i voti così (comunque) espressi coincidano per i diversi commissari non costituisce di per sé causa d'illegittimità, potendo essersi ben verificata una convergenza nelle valutazioni inidonea di per sé sola ad obliterare i voti individuali dei singoli: non v'è evidenza, infatti, che si sia in presenza di un voto collegiale, anziché di un insieme di voti singoli coincidenti, circostanza questa in sé non illegittima.

Né rilevano in senso contrario i precedenti di diverso avviso citati dall'appellata, considerato peraltro che solo due di essi (*i.e.*, Cons. Stato, III, 15 novembre 2018, n. 6439; 10 maggio 2017, n. 2168) pervengono

effettivamente a conclusioni differenti, tra l'altro nell'ambito di vicende peculiari (cfr. Cons. Stato, n. 6439 del 2018, cit., in cui si rimarca che l'identità delle valutazioni espresse “*avrebbe potuto essere ritenuta credibile se fossero state depositate le singole schede di giudizio dei singoli commissari [...]*” e che, peraltro, “*anche gli errori di calcolo compiuti tra i vari commissari nel sommare i punteggi delle singole offerte sottoposte al loro giudizio [erano] stati i medesimi*”; Cons. Stato, n. 2168 del 2017 valorizza la circostanza dell'unicità anche del giudizio sintetico, come sottolineato dalla successiva Cons. Stato, n. 3994 del 2017, cit.); mentre non risultano pertinenti altre decisioni, pure richiamate, che valorizzano la diversa ipotesi caratterizzata dalla radicale mancanza della manifestazione delle singole preferenze da parte di ciascun commissario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5693), che affrontano differenti questioni inerenti l'ottemperanza, relative in particolare al portato conformativo della sentenza di merito (Cons. Stato, III, 7 luglio 2020, n. 4368), o che si concentrano sul diverso profilo della corretta verbalizzazione degli esiti del confronto a coppie (Cons. Stato, III, 6 novembre 2019, n. 7595).

L'orientamento espresso dai richiamati precedenti n. 6439 del 2018 e 2168 del 2017 della III Sezione, oltre a riguardare casi caratterizzati dalle dette particolarità, risale ormai a qualche anno fa: è infatti ormai consolidato anche nella stessa III Sezione il principio per cui “*la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio, come ormai afferma la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non è ex se indice di illegittimità*” (cfr. Cons. Stato, III, 19 gennaio 2021, n. 574; n. 3401 del 2020, cit.; n. 3994 del 2017, cit., che peraltro - come anticipato - pone espressamente in risalto le specificità dei casi diversamente risolti).

Per tali motivi, va condiviso - senza che vi siano neppure le ragioni per poter accogliere la (subordinata) richiesta delle parti di rimessione della questione all'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato - l'orientamento più recente e ormai maggioritario, che esclude la possibilità di ricavare *sic et simpliciter* dall'identità dei punteggi assegnati dai commissari un'illegittimità

nell'applicazione del metodo del confronto a coppie (cfr., oltre alle suddette pronunce, anche Cons. Stato, VI, 8 luglio 2015, n. 3399).

3.- Essendosi discostata da tali principi la sentenza va riformata, con accoglimento delle doglianze proposte dall'appellante.

Consegue dall'accoglimento dello scrutinato l'assorbimento degli altri profili di censura proposti dal raggruppamento Coopservice inerenti all'inammissibilità del primo motivo di ricorso del raggruppamento La Patria in quanto impingente nella valutazione discrezionale spettante all'amministrazione, ovvero all'erroneo annullamento dell'intera gara anziché del solo segmento relativo alle valutazioni, e alla fissazione di un termine entro il quale la gara debba essere nuovamente indetta e conclusa.

Tali profili di doglianza risultano infatti di per sé privi d'interesse una volta accolta la superiore censura, da cui discende *ex se* il rigetto del ricorso di primo grado.

4. - Procedendo ora alla disamina del ricorso in appello di Intercent-ER, iscritto *sub* n. 155/2021 del R.G., va detto che, seppure con una parzialmente diversa articolazione, sviluppa motivi analoghi al ricorso in precedenza esaminato.

4.1. - Può in particolare prescindersi dalla disamina del primo motivo, in rito, concernente la eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse a fronte della mancata prova di resistenza circa l'esito favorevole alla ricorrente della procedura di gara in caso di accoglimento della doglianza relativa all'illegittima modalità attributiva dei punteggi nella valutazione delle offerte, dovendo il ricorso essere respinto nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello di Intercent-ER.

Tale secondo motivo critica la sentenza nell'assunto che il giudizio dei commissari sia individuale, come attestato dai verbali, ove sono anche allegate le matrici triangolari usate da ogni singolo commissario.

Si tratta dello stesso motivo svolto dall'appello di Coopservice, al presente riunito, ed accolto con portata assorbente, alla stregua delle ragioni esposte al

precedente punto *sub* 2), cui può farsi, per brevità di esposizione, integrale rinvio, ribadendosi che i punteggi del confronto a coppie sono stati assegnati individualmente dai commissari all'esito di un legittimo confronto dialettico, ininfluente risultando, nella fattispecie, la circostanza che i cinque componenti della Commissione giudicatrice siano pervenuti all'attribuzione di un'identica valutazione.

5. - Pervenendo infine allo scrutinio del ricorso iscritto *sub* n. 9210/2020 del R.G., con cui il raggruppamento La Patria ha proposto appello parziale avverso la sentenza n. 723 del 2020, limitatamente ai capi 9.1 e 9.2, al fine di ottenere una pronuncia di inefficacia *ex tunc* dell'accordo quadro sottoscritto in data 22 settembre 2020 tra Intercent-ER ed il raggruppamento Coopservice, in riforma della statuizione che ne ha invece stabilito la decorrenza dall'esito della riedizione della procedura di gara, va ricordato come con lo stesso ne venga dedotta la contraddittorietà, nell'assunto che la Regione ha aderito alla convenzione solamente il 25 novembre 2020, e dunque successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, determinandosi così l'effetto paradossale per cui, anche successivamente all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento Coopservice, quest'ultimo potrebbe essere destinatario di nuovi ordini di fornitura ricevuti dalle amministrazioni contraenti (in definitiva, dando luogo ad un affidamento diretto di appalti sopra-soglia), vulnerando l'interesse della stessa parte appellante a proseguire nella gestione in proroga del servizio. L'appello deduce ancora la violazione dell'art. 122 Cod. proc. amm. nell'assunto che in caso di vizio dell'aggiudicazione comportante l'obbligo di rinnovazione della gara, il giudice deve disporre l'immediata inefficacia del contratto, onde consentire la tutela in forma specifica del bene della vita.

Ritiene il Collegio di prescindere dalla preliminare eccezione di inammissibilità (svolta da Intercent-ER in relazione alla mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, della possibilità di diventare

aggiudicataria), atteso che l'appello parziale, concernente (solamente) il dispiegarsi nel tempo della statuizione di inefficacia dell'accordo, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza dell'accoglimento degli appelli del raggruppamento Coopservice e di Intercent-ER, determinanti la integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la reiezione del ricorso di primo grado del R.T.I. La Patria.

E' evidente che, ritenendosi legittimo l'operato della stazione appaltante, in quanto la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio nel confronto a coppie, corollario del confronto dialettico svoltosi in seno all'organo collegiale, non significa di per sé escludere nell'ambito del procedimento l'apprezzamento individuale di ciascun commissario, viene superato a monte l'interesse a coltivare un appello con il quale è censurata solamente la statuizione di primo grado, ovviamente accessoria alla principale di merito, inerente il differimento della pronuncia di inefficacia *ex art. 122 Cod. proc. amm.*

Ciò anche a prescindere dalla considerazione che in base al combinato disposto degli artt. 34 e 122 Cod. proc. amm. deve ritenersi, di massima, consentito al giudice amministrativo, in caso di accoglimento del ricorso avverso l'aggiudicazione di un appalto, di regolare la decorrenza dell'inefficacia del contratto *medio tempore* stipulato coordinandola con l'esito della ripetizione della gara, allorchè gli interessi dedotti in giudizio lo richiedano.

6. -In conclusione, alla stregua di quanto esposto, previa riunione, il ricorso in appello di cui al R.G. n. 9210/2020 del R.G. deve essere dichiarato improcedibile, mentre i ricorsi in appello iscritti *sub* nn. 9473/2020 e 155/2021 del R.G. devono essere accolti; per l'effetto in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

La complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, così decide : a) riunisce i ricorsi in appello iscritti *sub* nn. 9210/2020, 9473/2020 e 155/2021 del R.G.; b) dichiara improcedibile il ricorso n. 9210/2020 del R.G.; c) accoglie i ricorsi nn. 9473/2020 e 155/2021 del R.G.; per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Fantini

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO